

**Agenzia Roma San Giovanni 526**

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 91

00185 – Roma

Tel. 0670490344 – 0670490345

Fax 0670497866

[romasangiovanni@cattolica.it](mailto:romasangiovanni@cattolica.it)

**OPERA ROMANA  
PELLEGRINAGGI**

*Iniziativa e Pellegrinaggi di*

*Opera Romana Pellegrinaggi*

PER RICHIEDERE ASSISTENZA H24

**IMA ITALIA ASSISTANCE SPA**

**Numero Verde**

**800.572.572**

**DALL'ESTERO +39 02 241 235 70**

**Riepilogo delle garanzie:**

**A. Assistenza in viaggio**

**B. Spese Mediche in Viaggio - massimale € 15.000**

**C. Bagaglio – massimale € 1.000**

**Fac-simile tessera assicurativa**

Il presente documento emesso dalla **Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.** in collaborazione con Ima Italia Assistance Spa, contiene un estratto delle Condizioni di assicurazione della polizza indicata sottoscritta da **Opera Romana Pellegrinaggi** che deve essere consegnato agli assicurati. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.

**DEFINIZIONI**

**Bagaglio**

L'insieme dei capi di vestiario, delle apparecchiature elettroniche ed audio/foto/cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.

**Viaggio**

Lo spostamento, il soggiorno dell'Assicurato verso/in una località ad almeno 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato e risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

In caso di Viaggio aereo, treno, pullman o nave, si intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrottranviaria) del Viaggio a quella di arrivo.

In caso di Viaggio in auto o altro mezzo diverso da quelli di cui sopra, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato pertanto non è da considerare in copertura il tragitto dal luogo di residenza fino a 50 Km da tale luogo (con eccezione delle Prestazioni di Assistenza Stradale).

**Viaggio iniziato**

L'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico risultante dai documenti di Viaggio e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio turistico risultante dai documenti di Viaggio, fermo quanto indicato nella definizione di Viaggio.

**SEZIONE ASSISTENZA**

**Art. 24 Oggetto della garanzia**

La Società assicura le prestazioni dei servizi di assistenza indicate negli articoli seguenti, purché siano richiamate nella scheda tecnica di polizza le relative sezioni.

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, secondo quanto previsto all'Art. 99 "Garanzia Assistenza-denuncia del sinistro".

**ASSISTENZA ALLA PERSONA**

**Art. 25 Rientro sanitario**

La Struttura Organizzativa effettua il rientro sanitario dell'Assicurato colpito da Infortunio o Malattia Improvvisa durante il Viaggio:

- dall'Istituto di Cura di pronto soccorso o di primo Ricovero ad un Istituto di Cura meglio attrezzato;
- dall'Istituto di Cura di pronto soccorso all'Istituto di Cura adeguatamente attrezzato più vicino alla Residenza dell'Assicurato in Italia oppure alla sua Residenza in Italia se richiesto dall'Assicurato e autorizzato dalla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa effettua il rientro sanitario, previo accordo tra i medici curanti, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo:

- dell'aereo sanitario nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- dell'aereo di linea "appositamente attrezzato" (da intendersi con accompagnamento medico e/o infermieristico) per tutti gli altri casi.

La Società tiene a proprio carico tutte le spese fino ad un **Massimale di € 150.000,00**.

Il rientro sanitario **non viene predisposto per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del Viaggio o che, comunque, non ne impediscono la prosecuzione.**

**Art. 26 Rientro della salma**

In caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto durante il Viaggio, la Società tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **con esclusione delle spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili, fino ad un Massimale di € 50.000,00.**

**Art. 27 Rientro fino a due Compagni di Viaggio assicurati**

La Struttura Organizzativa predispone direttamente il rientro al luogo di Residenza in Italia di due Compagni di Viaggio, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto.

La Società tiene a proprio carico le relative spese, a seguito di:

- rientro sanitario dell'Assicurato organizzato dalla Struttura Organizzativa;
- decesso dell'Assicurato.

La Prestazione è erogata **a condizione che entrambi i Compagni di Viaggio siano assicurati.**

**Art. 28 Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap**

In caso di impossibilità dell'Assicurato in Viaggio (a seguito di Malattia Improvvisa, Infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap con lui in Viaggio ed assicurati, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un Familiare un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto andata e ritorno per raggiungere i figli minori o portatori di handicap ed i biglietti aerei di classe economica e/o ferroviari ordinari di prima classe e/o traghetto per ricondurli alla Residenza in Italia.

**Art. 29 Viaggio di un Familiare**

La Struttura Organizzativa mette a disposizione di un Familiare un biglietto aereo in classe

economica e/o ferroviario ordinario di prima classe per recarsi dall'Assicurato ricoverato, durante il periodo di Viaggio, in Istituto di Cura **con una prognosi di degenza superiore a:**

- **48 ore se minorenni o portatore di handicap;**
- **5 giorni negli altri casi.**

**Art. 30 Spese di prolungamento del soggiorno**

La Società, per tramite della Struttura Organizzativa, rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato, dai suoi Familiari Assicurati con la medesima Assicurazione o da un Compagno di Viaggio qualora l'Assicurato per Malattia Improvvisa o Infortunio avvenuti durante il Viaggio, od a seguito di Furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita (**purché regolarmente denunciati alle Autorità locali**):

- non sia in grado di rientrare;
- non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del Viaggio già prenotate;
- sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno.

**Art. 31 Rientro dell'Assicurato convalescente**

La Struttura Organizzativa predispone direttamente il rientro al luogo di Residenza in Italia dell'Assicurato convalescente a seguito di un ricovero in Istituto di Cura (avvenuto durante il Viaggio) e di un Compagno di Viaggio, in una data e con un mezzo diversi da quelli inizialmente previsti, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto, tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

**Art. 32 Rientro anticipato per Ricovero, incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla Residenza o all'ufficio dell'Assicurato in Italia**

Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il Viaggio in seguito a:

- decesso/Ricovero d'urgenza del coniuge/convivente more uxorio o di proprio parente o affine fino al terzo grado o, in caso di convivenza more uxorio, di parenti del convivente fino al terzo grado;
- gravi danni materiali alla propria abitazione di Residenza o al locale, utilizzato a scopo professionale, nel quale l'Assicurato eserciti la libera professione o impresa e per i quali **la sua presenza sia indispensabile ed insostituibile**, causati da Incendio, a patto che sia necessario l'intervento dei vigili del fuoco, Furto denunciato alle forze dell'ordine o Allagamento grave, **purché l'Evento si sia manifestato posteriormente alla sua partenza**, la Struttura

Organizzativa metterà a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, dal luogo in cui si trova l'Assicurato a quello della sepoltura/Ricovero in Italia o alla propria Residenza.

### Art. 33 Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio, Malattia Improvvisa o a causa di Furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Società, per tramite della Struttura Organizzativa, provvederà ad anticipargli l'importo massimo di € 2.000,00. **La Prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.**

**L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.**

In caso di Furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento l'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo in cui soggiorna.

**La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.**

**Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

### Art. 34 Interprete a disposizione all'estero

La Struttura Organizzativa predispone il servizio di interprete per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale, a seguito di Infortunio o Malattia, avvenuti durante il Viaggio, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, fino ad un **Massimale di € 1.000,00.**

### Art. 35 Traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato lo richieda, la Struttura Organizzativa provvede, in caso di Ricovero ospedaliero avvenuto durante il viaggio, a tradurre (dall'inglese all'italiano o viceversa) la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003; la Struttura Organizzativa organizza il servizio e fornisce il documento tradotto all'Assicurato, o al suo medico di fiducia, nel termine normale di 15 giorni feriali, e comunque con un massimo di 40 giorni feriali, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un **Massimale di € 500,00.**

### Art. 36 Invio di medicinali urgenti

Se l'Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia necessita urgentemente, secondo parere del medico curante, di specifici medicinali che sono commercializzati in Italia ma irrimediabili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarli con il mezzo più rapido (tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali).

**Restano a carico dell'Assicurato i costi dei prodotti medicinali stessi.**

### Art. 37 Consulenza medica telefonica

Qualora l'Assicurato in Viaggio necessiti di informazioni e/o consigli medici, la Struttura Organizzativa fornirà il servizio di consulenza medica telefonica **dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.**

Si precisa che tale Prestazione **non fornisce diagnosi** ed è basata sulle dichiarazioni dell'Assicurato e sulle informazioni da lui fornite a distanza.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle indicazioni fornite dal medico contattato tramite il presente servizio, la Struttura Organizzativa valuterà l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza contrattualmente previste.

### Art. 38 Invio di un medico generico o di un'autoambulanza in Italia a seguito di Consulenza medica telefonica

Se dopo una consulenza medica telefonica (prestazione Art. 37 "Consulenza medica telefonica") l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, tenendo la Società le spese a proprio carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte dei medici ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

**La Prestazione viene fornita dalle ore 20,00 alle ore 8,00, da lunedì al venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e i giorni festivi.**

### Art. 39 Segnalazione di un medico specialista all'estero a seguito di Consulenza medica telefonica

Se dopo una consulenza medica telefonica (prestazione Art. 37 "Consulenza medica telefonica"), l'Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

### Art. 40 Anticipo della cauzione penale all'estero

Se l'Assicurato in Viaggio fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente e immediatamente la Società, per tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino ad un **Massimale complessivo di € 3.500,00.**

**La Prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.**

**L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.**

**La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.**

**Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

### Art. 41 Protezione carte di credito

In caso di Furto o smarrimento delle carte di credito, avvenuti durante il Viaggio, l'Assicurato, contattando la Struttura Organizzativa, verrà messo in contatto con gli istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. **Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco**, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.

### Art. 42 Disposizioni e limitazioni per la sezione Assistenza

La Struttura Organizzativa ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di Viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro. La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.

**La Società non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle prestazioni di Assistenza dovute e non usufruite.**

## SEZIONE BAGAGLIO

### Art. 60 Oggetto della garanzia furto, incendio, perdita e danni al bagaglio

La Società, per tramite della Struttura Liquidativa, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, smarrimento del Bagaglio personale, sino alla concorrenza del **Massimale indicato nella scheda tecnica di polizza** e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo, ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino ad un **importo massimo pari a € 15.000,00.**

In caso di danneggiamento del Bagaglio, la Società, per tramite della Struttura Liquidativa, indennizza sino alla concorrenza di un **Massimale pari a € 100,00 per ciascun Assicurato** e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino ad un **importo massimo pari a € 1.000,00.**

La Garanzia è operante anche per le borse da Viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali. La Garanzia opera anche per i passeggini e le carrozzine nel caso in cui anche dei minori di sei anni siano assicurati con l'Assicurazione per il medesimo Viaggio.

Le macchine ed il materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono e dell'immagine, lettori musicali, MP3/4, lettori CD e DVD, computer, tablet, telefoni cellulari, smartphone, binocoli, telescopi, nonché i relativi accessori ed oggetti simili **sono indennizzati fino al limite massimo del 50% del Massimale.**

### Art. 61 Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati

In occasione di un volo aereo la Società, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborsa, **entro i limiti del Massimale di € 150,00 per ciascun Assicurato**, gli acquisti di prima necessità effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio registrato e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza di un **importo Massimo pari a € 1.500,00.**

La Garanzia per gli acquisti di prima necessità **decorre ed è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo imbarco aereo (check-in).** **Non vengono rimborsati gli acquisti effettuati nella località di rientro.**

### Art. 62 Rimborso spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il Viaggio

La Società, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborserà le spese di spedizione di oggetti dell'Assicurato rubati e in seguito recuperati o semplicemente dimenticati dall'Assicurato durante il Viaggio, **fino ad un Massimale di € 125,00.**

Purché il valore commerciale di detti oggetti superi tale somma e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, facenti parte del medesimo Gruppo, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza di un **importo massimo pari a € 1.250,00.**

### Art. 63 Disposizioni e limitazioni Bagaglio

L'Indennizzo/Rimborso verrà corrisposto:



- successivamente a quello del vettore responsabili dell'Evento, al netto di quanto già indennizzato da questi e solo qualora il relativo risarcimento non copra l'intero ammontare del danno, e comunque fino alla concorrenza del Massimale;
  - in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del Sinistro.
- In caso di capi di vestiario acquistati durante il Viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
- I massimali sono da intendersi quale:
- limite di indennizzo per ogni Viaggio, fino ad un massimo di 3 sinistri nel corso di validità della polizza, se il contratto è sottoscritto con durata annuale;
  - limite massimo di indennizzo per tutta la validità della polizza se il contratto è sottoscritto con durata temporanea.

## SEZIONE SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

### Art. 89 Oggetto della garanzia

La Società, in caso di Malattia Improvvisa o Infortunio dell'Assicurato in Viaggio, tramite la Struttura Organizzativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le Prestazioni mediche a lui necessarie sino al Massimale indicato nella scheda di polizza. Per ulteriori informazioni in merito alla denuncia del sinistro "Spese mediche in Viaggio" si veda l'Art.101

"Garanzia Spese mediche in Viaggio - denuncia del sinistro".

La copertura oggetto della presente sezione, non è valida per l'ottenimento del visto di ingresso in quei paesi che richiedono accordi bilaterali tra la Società e una Compagnia del paese interessato, quali, ad esempio, i paesi della Federazione Russa.

Qualora la Polizza sia a copertura di un Gruppo, il Massimale per ciascun Assicurato deve intendersi quello indicato in polizza e qualora il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino ad un importo massimo pari a € 500.000,00.

L'Assicurato, o chi per esso, in caso di bisogno a seguito dell'Evento, dovrà contattare la Struttura Organizzativa, esponendo l'accaduto e richiedendo le Prestazioni necessarie.

La Struttura Organizzativa, verificata la copertura assicurativa, organizzerà le Prestazioni, ove possibile, o qualora non fosse possibile, autorizzerà l'Assicurato a provvedere direttamente, rimborsandogli le spese sostenute e rientranti nell'Assicurazione.

La Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto di spese ospedaliere e chirurgiche per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del Viaggio, nei confronti della struttura di Ricovero.

Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate all'Assicurato, sempreché siano state autorizzate per iscritto dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Non è previsto alcun pagamento diretto o rimborso qualora l'Assicurato ometta di contattare preventivamente la Struttura Organizzativa (salvo il caso in cui sia impossibilitato a farlo).

La Garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio insindacabile dei medici della Struttura Organizzativa e in accordo con il medico che ha in cura l'Assicurato, in condizioni di essere rimpatriate in Italia. In ogni caso, la Garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Nei Massimali indicati in Polizza sono anche comprese:

- a) Spese di trasporto dal luogo dell'Evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero;
  - b) Spese per visite mediche e/o Prestazioni diagnostiche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
  - c) Spese di cure ambulatoriali;
  - d) Spese di pronto soccorso (compreso il day hospital);
  - e) Spese per cure odontoiatriche urgenti e improvvise per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio fino ad un Massimale di € 400,00;
  - f) Spese per cure sostenute al rientro dal Viaggio, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio;
  - g) Spese per cure fisioterapiche, sostenute in seguito ad Infortunio o Malattia Improvvisa occorsi in Viaggio e che abbiano determinato un Ricovero ospedaliero; sono da intendersi in Garanzia (esclusivamente per questo punto) le spese sostenute nell'ambito del Ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al Ricovero e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla fine del Ricovero.
- I massimali sono da intendersi quale limite massimo di indennizzo per tutta la validità della polizza.

### Art. 9 Rischio Guerra

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1912 del Codice Civile, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, conseguenze di guerre, insurrezione, occupazione militare, situazioni di conflitto armato, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellione, rivoluzione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, scioperi con l'eccezione degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra" o "insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni. Si precisa che se il sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

### Art. 10 Rischi esclusi per tutte le garanzie

Quando non diversamente indicato nel testo delle singole prestazioni e/o nelle specifiche esclusioni delle singole garanzie, la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è autorizzato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale;
- c) azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- d) manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- e) gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- f) gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;

g) gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;

h) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche, da esposizione a radiazioni ionizzanti ed a scorie nucleari, da contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive, tossiche, esplosive e da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) movimenti tellurici, alluvioni, ssondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturali.

Per la garanzia Spese mediche in Viaggio l'esclusione non è operante in caso di calamità naturale verificatasi nel luogo di destinazione del Viaggio.

Per la garanzia Annullamento Viaggio l'esclusione non è operante in caso di calamità naturale verificatasi nel luogo di Residenza dell'Assicurato o nel luogo di destinazione del Viaggio;

j) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

k) suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo e esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);

l) Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio, aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e/o cura dell'infertilità;

m) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;

n) tutte le professioni che comportino l'esercizio di attività correlate a:

- scavi a cielo aperto o in sotterraneo;
  - qualsiasi lavoro eseguito con uso di mine e/o di armi;
  - produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze e di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, radioattivi;
  - tossici, corrosivi, caustici, radioattivi;
  - accesso a miniere, cave, torbiere, saline ed ogni altra attività estrattiva di terra o di mare;
  - navigazione marittima, lagunare e fluviale;
  - estinzione di incendi;
  - servizi di salvataggio;
  - servizi di vigilanza privata;
  - costruzione, manutenzione e riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie;
  - collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
- o) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici o estetici;
- p) Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi come i Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e nel sito web [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it)

q) causati da rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di Esclusione dei rischi di energia nucleare (Nucleare Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975a1994).

Le esclusioni del presente articolo non si applicano alla Sezione di Tutela legale.

### Art. 11 Rischi esclusi garanzie Assistenza e Spese mediche in Viaggio

Fermo quanto indicato nell'Art. 10 "Rischi esclusi per tutte le garanzie" e ad integrazione di quanto indicato nelle singole prestazioni, sono escluse le prestazioni Assistenza e/o Spese mediche in Viaggio:

a) in caso di mancato preventivo contatto con la Struttura Organizzativa (salvo il caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato a farlo) o, comunque, assenza della preventiva autorizzazione della stessa, a seguito del Sinistro;

b) nei casi di malattie preesistenti, salvo i casi di insorgenza delle stesse in forma acuta ed improvvisa e qualora le stesse non siano in corso e non siano note all'Assicurato al momento dell'inizio del Viaggio;

c) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

d) qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso la quale egli si trova ricoverato;

e) nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;

f) per il neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del Viaggio, anche in caso di parto prematuro;

g) per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite;

h) per operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;

i) per quarantene.

Nel caso in cui l'Assicurato, o chi per esso, volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario, la Società sospende immediatamente l'Assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

#### Art. 12 Rischi esclusi garanzia Bagaglio

Fermo quanto indicato nell'Art. 10 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", e ad integrazione di quanto indicato nelle singole prestazioni, la Società non è obbligata per tutti i sinistri:

a) causati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;

b) accaduto in seguito a Furto di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia alle pubbliche autorità del luogo ove si è verificato l'Evento;

c) accaduti in caso di mancata o ritardata consegna del bagaglio, o danni ad esso causati da parte del vettore, in assenza di copia del documento di Property Irregularity Report (P.I.R.) relativamente al Bagaglio.

Sono inoltre escluse:

d) le perdite di denaro, biglietti di Viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;

e) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

f) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento.

## DENUNCIA DEL SINISTRO

### Art. 99 Garanzia Assistenza - denuncia del sinistro

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al:

Numero Verde 800.572.572

Per chiamare dall'estero comporre:

+39 02.24.12.86.96

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- numero della presente Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione dell'Assistenza.

Ove richiesto, sarà necessario inviare copia dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa (salvo il caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato a farlo) che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione, pena la perdita di diritto alla prestazione.

### Art. 100 Garanzia Bagaglio - denuncia del sinistro

L'Assicurato deve dare avviso alla Struttura Liquidativa, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 3 giorni dal rientro, fornendo tramite lettera raccomandata:

a) numero della presente Polizza;

b) dati anagrafici, recapito e codice fiscale del destinatario del pagamento;

c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica;

**in caso di Furto, scippo, rapina, incendio:**

d) denuncia, copia, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'Evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;

e) copia del reclamo inviato all'albergo od al vettore a cui è stato affidato il Bagaglio;

**in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo danneggiamento del bagaglio o manomissione del contenuto:**

f) copia biglietto aereo e ticket del Bagaglio;

g) copia rapporto di irregolarità Bagaglio (c.d. Property Irregularity Report);

h) copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;

i) risposta del vettore aereo (se disponibile) attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

j) copia della fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;

k) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore;

l) copia degli scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza.

**La denuncia deve essere inoltrata scrivendo a: IMA Servizi Scari, Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) o all'indirizzo e-mail [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) o telefonando al numero di seguito indicato (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 17:00):**

**+39 02.21.12.86.96**

La Struttura Liquidativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla definizione del Sinistro.

### Art. 101 Garanzia Spese mediche in Viaggio - denuncia del sinistro

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24

ore su 24, al:

Numero Verde 800.572.572

Per chiamare dall'estero comporre:

+39 02.24.12.86.96

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- copia della presente Polizza;
- dati dell'Istituto di Cura;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'Assistenza.

In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione, pena la perdita di diritto alla prestazione.

Non è previsto alcun pagamento diretto o rimborso qualora l'Assicurato ometta di contattare previamente la Struttura Organizzativa (salvo che non sia impossibilitato a farlo).

Per ogni richiesta di eventuale rimborso, concordato preventivamente con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Struttura Organizzativa entro 3 giorni dal rientro e fornire tramite lettera raccomandata o e-mail:

• copia della presente Polizza;

• dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006);

• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica;

• descrizione delle circostanze dell'Evento;

• documentazione medica redatta in loco, comprensiva di certificato medico attestante la diagnosi e copia delle relative ricevute delle Spese mediche sostenute;

• in caso di Ricovero, copia completa della cartella clinica.

La denuncia deve essere inoltrata scrivendo a:

**IMA Servizi Scari, Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) o all'indirizzo e-mail [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) o telefonando al numero di seguito indicato (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 17:00):**

**+39 02.24.12.86.96**

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla definizione del Sinistro.